



Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita una organizzazione di volontariato denominata "Associazione Italiana Contro l'Epilessia Valle d'Aosta ODV", per brevità anche "AICE Valle d'Aosta ODV".

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro anche indiretto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Solo con l'iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione assumerà la qualifica di organizzazione di volontariato e dovrà fare uso dell'acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 SEDE

La sede legale è fissata in Aosta (AO).

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei soci ordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, nel relativo territorio regionale, sezioni, sedi operative o sedi secondarie.

Art. 3 SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Scopi dell'Associazione sono la piena cittadinanza delle persone con epilessia, il sostegno a servizio sanitario a carattere universalistico con presa in cura, omogenea su tutto il territorio regionale, sia per gli aspetti sanitari sia sociali, la promozione di disposti inclusivi e la rimozione di quelli discriminanti le persone con epilessia e loro famiglie ed il sostegno alla ricerca scientifica rivolta alla conoscenza e cura delle epilessie.

L'Associazione svolge la propria attività nella regione Vallee d'Aosta.

Eventuali attività svolte sul restante territorio nazionale, o i cui effetti hanno valenza o primario riflesso nazionale, devono essere comunicate ed autorizzate dal Consiglio nazionale dell'Associazione Italiana Contro l'Epilessia ODV a cui si aderisce.

Per perseguire tali scopi l'Associazione si prefigge di svolgere, per l'ambito del territorio regionale di riferimento, le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali, individuando in particolare le seguenti azioni:
- a) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici, anche promuovendo nel relativo ambito di competenza regionale, congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sugli aspetti sanitari, sociali e scientifici dell'epilessia e patrocinando studi e ricerche;

- b) coltivare i rapporti di collaborazione con gli organismi regionali e del relativo territorio che perseguono gli stessi fini con particolare riferimento ai membri delle associazioni internazionali IBE ed ILAE;
- c) partecipare, ove richiesto e/o concordato, alla definizione ed all'attuazione dei programmi promossi dalle sezioni territoriali e di quelli, inerenti l'epilessia, promossi, per il relativo ambito regionale, da Enti privati, pubblici o di diritto pubblico;
- d) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- e) promuovere, anche tramite le associazioni territoriali, tutte le iniziative per l'orientamento, la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei soggetti con epilessia ai fini dell'inserimento lavorativo, stipulando, quando di coinvolgimento regionale, apposite convenzioni con enti ed aziende pubblici e privati, con laboratori protetti e con cooperative, e comunque ogni altra iniziativa ed attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) promuovere la costituzione di sezioni territoriali ove non esistenti;
- g) organizzare e promuovere, anche in collaborazione con le sezioni territoriali, conferenze e corsi di aggiornamento per operatori a contatto con il pubblico al fine di far conoscere ogni aspetto delle condizioni patologiche raccolte nel termine epilessia e le problematiche alla stessa connessa.
- interventi e prestazioni sanitarie, in particolare attraverso azioni di promozione, coordinamento, indirizzo ed incentivo di ogni iniziativa posta in essere da Enti e Organizzazioni private e pubbliche dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all'inserimento sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, individuando in particolare le seguenti azioni:
 - a) avviare e mantenere rapporti con soggetti regionali di qualunque natura e competenza, per la promozione di leggi, provvedimenti, protocolli, intese, accordi, regolamenti e documenti similari comunque denominati a favore delle persone con epilessia e loro famigliari e care giver, con attenzione alla piena inclusione, alla non discriminazione, alla parità di accesso comunque intesa per materia ed ambito;
 - b) promuovere e partecipare ad ogni iniziativa, anche giudiziale, per la tutela delle persone con epilessia, dell'Associazione e dei propri associati in qualità di ente esponenziale di interessi collettivi delle persone con epilessia, loro familiari, nonché operatori dei servizi a loro dedicati.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e sportive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- interventi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa ed ambito di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4 SOCI

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci.

Possono far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo settore o comunque soggetti senza scopo di lucro.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguirne lo scopo e di condividerne lo Statuto.

Sono soci coloro che, previa ammissione, s'impegnano a cooperare idealmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

I soci dovranno versare all'atto dell'ammissione ed annualmente la quota associativa che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri nel perseguimento degli scopi associativi.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione si compone di soci fondatori, (A) soci ordinari, (B) contributori e (C) sostenitori. Quando non specificamente indicato, per socio, si intenderà quello "ordinario" (A).

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono formalmente intervenuti all'atto costitutivo. Hanno diritto di voto in quanto tali, ma solo se ammessi al minimo quali soci ordinari in conformità alle norme del presente Statuto.

I soci ordinari sono le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo ai sensi e con i modi di cui al presente Statuto e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare l'ammissione dei soci ad uno o più membri del Consiglio stesso ex art. 2381 del Codice civile, commi 2 e 3 e la delega deve stabilire limiti e modalità di svolgimento del potere delegato, quali ad esempio l'obbligo di relazionare periodicamente sul proprio operato al Consiglio Direttivo nonché, nelle ipotesi di non accoglimento della domanda di ammissione dell'aspirante associato, convocare il Consiglio Direttivo per l'adozione – collegiale – dell'eventuale provvedimento di rigetto debitamente motivato.

I soci devono impegnarsi a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Su indicazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà nominare benemeriti, unicamente persone fisiche, fra coloro che abbiano svolto attività di particolare rilevanza a favore dell'Associazione. I benemeriti, in quanto non soci, non hanno diritto di voto né obbligo di partecipazione alle attività sociali, ma hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulle attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo settore o comunque soggetti senza scopo di lucro.

Hanno diritto di essere iscritte all'Associazione, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto, le associazioni che, a livello territoriale, abbiano i medesimi scopi previsti dall'articolo 3 del presente Statuto e le caratteristiche del comma precedente.

Le associazioni territoriali hanno competenza limitata al proprio territorio e non possono assumere, senza formale autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'AICE VALLE D'AOSTA ODV, atti con organismi nazionali o regionali, pubblici o privati.

Eventuali attività svolte sul restante territorio regionale, o i cui effetti hanno valenza o primario riflesso regionale, devono essere anticipatamente comunicate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'AICE VALLE D'AOSTA ODV a cui si aderisce.

Alle associazioni territoriali viene riconosciuto il diritto all'uso del logo e della denominazione "AICE" che dovrà accompagnarsi al nome del rispettivo territorio.

L'utilizzo del Logo dovrà essere conforme al relativo regolamento emanato dal Consiglio nazionale dell'AICE ODV, titolare dello stesso.

Le associazioni regionali saranno rappresentate all'interno dell'Associazione dai rispettivi organi e dovranno comunque rispettare i criteri di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Art. 5 ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dei soci, prestata a favore dell'Associazione, è volontaria e non può essere retribuita da alcuno in alcun modo diretto o indiretto, nemmeno dal beneficiario.

Ai soci che prestano la loro opera a favore dell'Associazione possono essere, dalla stessa, soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui il socio fa parte.

Art. 6 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo delibera, di anno in anno, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto, l'ammontare della quota associativa dovuta dai soci.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art. 7 CRITERI DI AMMISSIONE

Coloro che intendono diventare soci dell'"AICE VALLE D'AOSTA ODV" dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Essi devono impegnarsi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione.

La richiesta di adesione, dopo la verifica di corrispondenza alle norme del presente Statuto, dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al presente Statuto (art. 4) e comunicata al richiedente.

In caso di decisione negativa, da comunicare in forma scritta, il richiedente può ricorrere contro tale decisione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste dallo Statuto.

Le associazioni territoriali per diventare Soci dell'AICE ODV dovranno avere inoltre i seguenti requisiti:

- a) uno Statuto con identici o simili scopi sociali; lo Statuto dovrà essere conforme alle vigenti leggi nazionali sul volontariato e sul Terzo Settore, dovrà prevedere la nomina di delegati, che, in aggiunta al Presidente o al Vice-Presidente dell'Associazione Regionale parteciperanno anch'essi, con diritto di voto all'Assemblea dell'AICE VALLE D'AOSTA ODV, nella misura di uno ogni cinquanta soci o rimanente frazione superiore a venticinque e comunque fino ad un numero massimo di 5 delegati (compresi il Presidente o il Vice Presidente);
- b) una gestione amministrativa e fiscale conforme alle leggi vigenti, con rendiconti redatti conformemente alle disposizioni di legge e regolarmente approvati dai rispettivi organi Assembleari;
- c) una previsione statutaria di un Organo di Controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs.117/2017.

Tali associazioni dovranno inoltre dimostrare che i fondi dalle stesse raccolti vengono destinati esclusivamente agli scopi sociali.

La richiesta di adesione sarà valutata dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al presente Statuto (art. 4) che esprimerà in merito la propria decisione in senso positivo o negativo entro sessanta giorni dalla data della richiesta dandone comunicazione al richiedente.

In caso di decisione negativa, da comunicare in forma scritta, il richiedente può ricorrere contro tale decisione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste dall'articolo 34 dello Statuto.

La qualità di socio e si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salvo quanto disposto nei successivi articoli 8 e 9.

Le disposizioni di cui sopra all'articolo 4 (diritto all'uso del logo e della denominazione) ed al presente articolo sono efficaci altresì nei confronti delle associazioni socie alla data odierna.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee dell'Associazione.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Le associazioni territoriali hanno diritto di voto nella misura prevista dall'articolo 7 secondo il numero dei delegati e cioè un voto per il Presidente o Vice Presidente dell'Associazione Regionale ed un voto per ogni delegato che rappresenti cento associati per Associazione Regionale o frazione di essi superiore a cinquanta, fino ad un massimo di 5 voti attribuibili a ciascuna Associazione.

Inoltre, i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi, libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta per iscritto al Consiglio

Direttivo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti da AICE VALLE D'AOSTA ODV in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo

In ogni caso, AICE VALLE D'AOSTA ODV potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario e non può avere carattere temporaneo, impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annua, nella misura stabilità dal Consiglio Direttivo.

Il rinnovo tacito dell'iscrizione è subordinato a tale pagamento ed al rispetto delle norme del presente Statuto.

Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per espressa volontà del socio con comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità: le quote associative devono essere versate entro il 30 settembre di ciascun anno, il mancato versamento della quota associativa entro la data stabilita produrrà la messa in mora del socio, previa comunicazione allo stesso della morosità, con invito a versare la quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il mancato versamento entro tale termine comporterà la perdita della qualità di socio. In caso di formale contestazione circa lo stato di morosità, la perdita della qualità di socio è subordinata ad atto deliberativo del Consiglio Direttivo;
- c) per radiazione: la radiazione si applica al socio che abbia violato il presente Statuto o le Deliberazioni degli organi sociali legalmente prese, o abbia agito contro gli interessi del buon nome dell'Associazione, o abbia portato grave nocumento alla medesima, agli organi associativi od ai singoli soci, o siano venute meno le condizioni di ammissione di cui all'articolo 7. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata al radiato per iscritto. Il socio radiato può ricorrere contro tale decisione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste dallo Statuto;

La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la perdita del diritto di utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e del relativo logo.

ART. 10 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa Associazione.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 11 ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente:
- d) il vice-Presidente:
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo;

Le cariche sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co.2, art. 2397 del Codice civile, sono totalmente gratuite, potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 12 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

È il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo, su convocazione del Consiglio Direttivo ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga necessario od opportuno convocarla, o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci. All'Assemblea spetta il diritto/dovere di deliberare in merito al programma dei lavori proposto dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, l'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio o rendiconto di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale o altro strumento utile alla rendicontazione sociale e alla misurazione dell'impatto sociale generato dall'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'Organo di Controllo così come revoca il relativo mandato ed esercitare eventualmente azioni di responsabilità;
- c) nomina i delegati a partecipare alle Assemblee nazionali dell'"Associazione Italiana Contro l'Epilessia ODV" sulla base delle regole previste dallo Statuto della stessa;
- d) approva i Regolamenti interni;
- e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall' organo di amministrazione.

L'Assemblea dei soci può nominare inoltre un Presidente onorario come previsto dall'articolo 19. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, deve essere comunicato dal Presidente a tutti i soci con avviso scritto, anche con modalità elettroniche e/o telematiche, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea dei soci è presidente dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Le funzioni del Segretario verranno svolte dal Segretario o da personale eletta dall'Assemblea su proposta del

Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Art. 13 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea Direttivo i Soci risultanti dal libro soci aggiornato al trentesimo giorno precedente l'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio persona fisica potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega-scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le associazioni territoriali socie sono rappresentate dal Presidente o dal vice Presidente delle stesse e dai delegati, così come previsto dall'articolo 7 del presente Statuto. All'Assemblea dei soci sono ammessi come semplici uditori senza diritto di parola o di voto, tutti i soci delle associazioni territoriali socie.

Art. 14 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci si considera a tutti gli effetti regolarmente insediata ove siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione, da convocarsi in un giorno successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto.

Le Deliberazioni dell'Assemblea, fatta eccezione per le modifiche statutarie di cui all'articolo 31 del presente Statuto, sono prese a maggioranza semplice dei convenuti aventi diritto di voto.

Nelle Deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli interessati non hanno diritto di voto.

Le Deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito libro denominato "Libro verbali Assemblea" a cura del Segretario e sono sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 3 o 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci, proposti dai soci, scelti tra i soci e gli iscritti delle associazioni socie. Esso dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene determinato dall'Assemblea prima dell'elezione dello stesso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare il Presidente onorario ed il Presidente uscente, denominato Past President, con parere esclusivamente consultivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo

Art. 16 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne avverte la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti (1 se composto da 3 componenti, 2 se composto da 5), e comunque almeno ogni quadrimestre.

La convocazione avviene con mezzi concordati tra i componenti e a data certa. tramite comunicazione inviata o per lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica, o a mezzo di ausili telematici/applicazioni ad ogni singolo componente del Consiglio Direttivo ed ai membri dell'Organo di Controllo se esistente.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, deve essere inviato con almeno 5 giorni naturali e consecutivi di preavviso o con un preavviso di almeno 2 giorni naturali e consecutivi in caso di provata urgenza.

In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi componenti.

Annualmente delibera in ordine al bilancio o rendiconto consuntivo.

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei Consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La prima convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente uscente o dimissionario, e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente uscente rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Presidente

Art. 17 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (2, se il i componenti sono 3, 3 se i componenti sono 5).

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; in assenza del Presidente prevale il voto del Vice Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, verrà chiamato alla funzione di Segretario della riunione il Segretario o in sua mancanza un Consigliere scelto da Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre sedute nell'arco di un anno solare, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione delle assenze e delibera in merito del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere dichiarato decaduto potrà ricorrere contro tale decisione con la procedura di cui all'articolo 35 del presente Statuto.

Il Consigliere decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo non eletto, oppure, in assenza di questi, da un altro Consigliere nominato dall'Assemblea dei soci nella prima riunione della stessa.

Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in apposito libro denominato "Libro verbali Consiglio" a cura del Segretario e saranno sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Art. 18 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione a titolo esemplificativo, il Consiglio:

- a) determina ed approva i Regolamenti sia per l'attuazione del presente Statuto, sia per qualsiasi altra esigenza dell'Associazione;
- b) determina l'attuazione dell'attività dell'Associazione in conformità agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci sulla base di un programma pluriennale, articolato in modo tale che sia possibile fissarne le progressive linee di sviluppo nell'ambito dell'arco di tempo desiderato;

- c) determina le collaborazioni ed i programmi specifici, nonché l'attività annuale così come proposta dall'Assemblea, verificandone la corrispondenza con il programma pluriennale e con le disponibilità di bilancio;
- d) predispone il bilancio o rendiconto preventivo e consultivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curandone la trasmissione ai soci con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista dell'Assemblea;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni ai sensi e nei modi dello Statuto e sui provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 9 del presente Statuto.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri con specifica indicazione dei poteri stessi e di eventuali vincoli a loro servizio, fissando i tempi delle singole operazioni nonché i limiti di spesa.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e, su proposta dello stesso, nomina:

- 1) uno o più vice Presidente scelto tra i componenti del Consiglio;
- 2) il Tesoriere;
- 3) il Segretario;

Art. 19 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario eventualmente eletto dall'Assemblea dei soci con funzioni di rappresentatività dell'Associazione può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto.

Art. 20 PAST PRESIDENT

Il Past President può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di esprimere il proprio parere in merito ad ogni deliberazione senza diritto di voto.

Art. 21 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno con mandato di durata pari alla durata del Consiglio ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Lo stesso rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio sia come attore che come convenuto in nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare in accordo con il Consiglio procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente esegue o cura l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Portavoce dell'Associazione è il Presidente. Tale facoltà è parimenti riconosciuta al Segretario, Past President e Presidente onorario, che, con obbligo di conferma da parte del Consiglio Direttivo, può essere revocata dal Presidente.

Art. 22 IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente, con maggiore anzianità anagrafica, sostituisce il Presidente in caso d'impedimento assenza o vacanza del medesimo e provvede a tutti i compiti attribuiti al Presidente. Il vice Presidente può essere investito di specifiche funzioni oltre a quelle sue proprie ad esclusione di quella di Tesoriere ed ai compiti attribuiti ad altri vice presidenti e/o a Consiglieri.

Art. 23 IL TESORIERE

Al Tesoriere è affidato il compito di predisporre tutti gli atti relativi alla gestione patrimoniale dell'Associazione, di predisporre e presentare i bilanci da sottoporre al Consiglio che devono comunque essere forniti ai soci almeno quindici giorni prima della loro approvazione.

È compito del Tesoriere curare l'inventario dell'Associazione.

Art. 24 IL SEGRETARIO

Il Segretario, oltre a svolgere le funzioni di cui agli articoli 12, 14 e 20 del presente Statuto, è tenuto a predisporre ed a presentare annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività dell'Associazione ed ha la facoltà di essere investito di specifiche funzioni. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere e Presidente

Art. 25 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'organo dura in carica 3 anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 IL COMITATO SCIENTIFICO

L'Associazione potrà avvalersi del comitato scientifico dell'AICE ODV, avanzando, tramite il Consiglio nazionale di detta Associazione, proprie richieste e proposte.

Art. 27 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali marginali finalizzate e connesse al raggiungimento degli scopi sociali.
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi) e da raccolte fondi;
- i) entrate da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

Art. 28 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) quanto di proprietà dell'Associazione "AICE VALLE D'AOSTA ODV" esistente dalla costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- d) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso, tali distribuzioni dovranno essere effettuate a favore di altri enti del terzo settore, che per legge, Statuto o regolamento perseguano i medesimi fini.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione verranno obbligatoriamente impiegati per realizzare le attività istituzionali dell'Associazione e quelle altre attività direttamente connesse a quella istituzionale. Entro il termine di predisposizione del bilancio consuntivo o rendiconto da parte del Consiglio Direttivo il Tesoriere deve curare l'inventario generale dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 29 BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo o rendiconto, da sottoporre alla verifica dell'organo di revisione qualora nominato e da presentare all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 6 mesi ove vi siano particolari impedimenti

dichiarati dal Consiglio Direttivo con una sua apposita deliberazione ma comunque nei termini per procedere agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione e nel rispetto delle linee guida ministeriali e regionali in materia.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Il Consiglio Direttivo cura il deposito dei bilanci presso i registri previsti dalla normativa.

Art. 30 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali ad eccezione di quelle del comitato scientifico non possono essere ricoperte da parte di persone fisiche svolgenti attività imprenditoriale o professionale in favore delle persone con epilessia.

Il Consiglio potrà prevedere apposite tutele per le responsabilità che fanno capo al Presidente, al vice Presidente e ad altre cariche sociali, incluso il direttore dell'organo di stampa.

Art. 31 ORGANO DI STAMPA

L'Associazione AICE VALLE D'AOSTA ODV ed i suoi soci possono avvalersi di contatto diretto con il direttore dell'organo di stampa dell'AICE ODV secondo quanto da questi indicato.

I soci dell'Associazione hanno diritto a ricevere copia del "NOTIZIARIO" – organi di stampa dell'AICE ODV, nei modi convenuti dall'Assemblea nazionale dell'AICE ODV, i soci delle associazioni socie.

Art. 32 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci regolarmente iscritti nel libro soci e in seconda convocazione, da convocarsi in un giorno successivo, con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Art. 33 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 34 SCIOGLIMENTO

L'Associazione potrà essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea dei soci in base alle norme stabilite dagli articoli 20 e 21 del codice civile. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. La deliberazione di scioglimento dovrà essere presa con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile.

I quorum previsti per lo scioglimento si applicano anche per le operazioni di fusione, scissione o trasformazione.

Art. 35 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, e tra questi e l'Associazione relativamente all'interpretazione dello Statuto ovvero della sua attuazione, all'ammissione e radiazione dei soci, sarà devoluta ad un arbitro scelto tra persone di provata esperienza in ambito associazionistico e nominato di comune accordo delle parti in lite. In mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato dal Prefetto competente per la sede dell'Associazione.

L'arbitro dovrà prestare la propria opera gratuitamente, salvo un rimborso delle spese entro i limiti preventivamente stabiliti.

Art. 36 VARIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile, in quanto applicabili, e le norme vigenti in materia.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il comitato di gestione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.